

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2364 del 17/05/2019
Oggetto	PRPPT0157_Ca Bocchi_regolarizzaione
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2421 del 16/05/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 21/06/2007 assunta a prot. N. 2007.165420 in data 21/06/2007 la sig.ra Maria Luisa Bocchi - CF BCC MCS 33A56 F174P, residente in via Martiti della Libertà, 103, Mezzani (PR), corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione relativa ai f. mapp 32, 84, 85, 86, F. 14 di pertinenza del fiume Po, per complessivi ha 24,19, in loc. Altone, Mezzani (PR), ad uso pioppicoltura;

DATO ATTO che con nota PGDG/2018/13795 del 02/10/2018 ARPAE richiedeva il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione pregressa delle aree demaniali;

PRESO ATTO della comunicazione pec PG/2019/31702 del 26/02/2019 con la quale veniva eccepita l'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alla richiesta delle somme per l'utilizzo pregresso dell'area e, contestualmente, si chiedeva di intestare la concessione in oggetto alla "Ca' Bocchi Soc. Agricola Semplice, cf/p.Iva 02854150345, con sede in via esperanto 1, Sorbolo (PR), costituita in seguito al decesso Signora Maria Luisa Bocchi, che era socia della medesima e della quale sono soci gli eredi della signora richiedente;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PG.2015.0372130 del 03/06/2015 rilasciato da AIPO, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO della comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 10/05/2019, PG/2019/77763 del 16/05/2019;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPO;

RITENUTO pertanto:

- di non applicare la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo in quanto è conservato agli atti dalla presente Agenzia la documentazione che attesta la volontà espressa in tempi passati di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'ex art.22 L.R.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota a firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008;

sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa ai f.mapp 32, 84, 85, 86, F. 14, di pertinenza del fiume Po, per complessivi ha 24,19, in loc. Alton, Mezzani (PR), ad uso pioppicoltura, possa essere assentita;

- di fissare il canone per l'annualità 2019 in € 4.459,39;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 29/03/2019, PG/2019/50939 del 29.03.2019
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla regolarizzazione della pregressa occupazione pari a € 8.992,68;

b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 4.459,39;

c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 4.981,80 a garanzia dei propri obblighi, già versato nel 28/12/2015, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Ca' Bocchi Soc. Agricola Semplice, cf/p.Iva 02854150345, con sede in via esperanto 1, Sorbolo (PR), nel rispetto dei diritti dei terzi, la concessione relativa ai f.mapp 32, 84, 85, 86, F. 14 di pertinenza del fiume Po, per complessivi ha 24,19, in loc. Alton, Mezzani (PR), ad uso pioppicoltura mediante occupazione di area demaniale, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 2030;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 4.459,39 il canone per il 2019, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bonifico alle seguenti coordinate:
IBAN IT94H0760102400001018766103 intestato STB - Affluenti Po;
8. di dare atto che il deposito cauzionale di € 4.981,80, è già versato nel 28/12/2015;
9. di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
10. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
15. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
16. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato
digitalmente*)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore di Ca' Bocchi Soc. Agricola Semplice, cf/p.Iva 02854150345, con sede in via Esperanto 1, Sorbolo (PR)

(Pratica SISTEB n. PRPPT0157)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico f.mapp 32, 84, 85, 86, F. 14 di pertinenza del fiume Po, per complessivi ha 24,19, in loc. Alton, Mezzani (PR), ad uso pioppicoltura. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2030.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2019 è fissato in € 4.459,39;

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale, già versato il 28/12/2015, è costituito in € 4.981,80. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

a. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

a. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

b. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

c. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

d. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

e. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

f. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

g. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

h. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

i. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

j.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

L'utente potrà esclusivamente utilizzare il terreno demaniale secondo quanto indicato nella richiesta pervenuta; altri tipi di lavorazioni o culture non saranno pertanto ammesse.

L'utente è obbligato a raccogliere e allontanare in discarica tutti gli eventuali rifiuti, relitti, detriti trasportati dalle acque in occasione di eventi di piena e rimasti giacente negli ambiti della zona di pertinenza demaniale o impigliati nelle forme vegetali ivi presente. Uguale operatività dovrà essere posta in essere allorché terzi avessero ad effettuare scarichi o abbandoni di rifiuti detriti e materiali vari sulla area demaniale in questione.

AIPO che ha diretta tutela del corso di acqua pubblica in fregio al quale si estende la zona di pertinenza idraulica demaniale che sarà concessa in uso, si riserva la facoltà di revocare, annullare, limitare, o modificare la concessione in uso per sopravvenute esigenze di ordine idraulico o di interesse generale senza che per questo l'utente possa avanzare proteste, richiedere rimborsi o compensi anche per eventuali frutti pendenti; potrà solo richiedere il rimborso totale o parziale del canone anticipatamente versato a seconda dei limiti temporali o di superficie apportati alla concessione con modifiche e o limitazioni.

Quanto riportato al punto precedente, è ovviamente riferito ed esteso anche al ricovero attrezzi in legno amovibile.

L'utente è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici e delle opere idrauliche di cui al testo unico di leggi approvato con regio decreto numero 523 del 25.07.1904, così come modificato con regio decreto numero 1688 del 19.11.1921, articolo 1: altresì siete tenuti ad ottemperare a ogni disposizione, ordine e indicazione che questo

ufficio ritenesse di impartire o dettare durante il periodo di tempo di validità della concessione.

L'utente è obbligato a consentire l'accesso alla zona demaniale in qualsiasi momento al personale di AIPO e ogni altro dipendente delle pubbliche amministrazioni che ne avesse necessità per motivi di servizio.

il presente nulla osta è rilasciato nei limiti di competenza di AIPO, fatti salvi i diritti dei terzi verso i quali sarà ritenuto unico responsabile l'utente per ogni danno, incidente, lesione e o limitazioni di diritti precostituiti, lasciando le amministrazioni predette sollevate ed indenne da ogni lite, controversia, molestia, richiesta di risarcimento potesse loro pervenire in qualsiasi momento e da chiunque in dipendenza dell'utilizzazione delle aree di pertinenza demaniale formanti oggetto della concessione.

il presente nulla osta è soggetto a revoca in qualsiasi momento per subentranti esigenze di carattere idraulico, di esecuzione lavori, per superiori motivi d'ordine e interesse pubblico, come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni che lo regolano.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in

tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per
l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.